

ANCE	ANAEPA CGIA	ANCPL-LEGA	ANIEM-CONFAPI	FENEAL-UIL
	ANSE ASSOEDILI CNA	FEDERLAVORO COOPERATIVE		FILCA-CISL
	FIAE-CASARTIGIANI	AGCI PRODUZIONE E LAVORO		FILLEA-CGIL
	CLAAI			

Il Comitato per la bilateralità di cui alla Convenzione 15 aprile 2004 si insedia a decorrere dalla data odierna.

Il Comitato assume i poteri di gestione, indirizzo e di controllo della Banca dati nazionale di cui all'articolo 5 della Convenzione citata.

Il Comitato definirà le regole, i criteri e le modalità attraverso cui le Casse Edili rilasceranno il Documento unico di regolarità contributiva..

Roma, 1 ° marzo 2005

DELIBERAZIONE N. 4

Certificazione di regolarità contributiva.

1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
2. il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento;
3. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso;
4. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva;
5. la denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva;
6. la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
7. è prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
 - a) la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
 - b) l'impresa presti idonee garanzie;
 - c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
 - d) sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4);
 - e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa;
 - f) il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Roma 14 ottobre 2005